

DPR 547/55 articolo n.	DPR 547/55 testo dell'articolo	Rischi che le soluzioni tecniche previste nel DPR 547/55 intendono ridurre	Possibili ambiti di intervento per la riduzione dei rischi
------------------------------	-----------------------------------	--	---

TABELLA

ANALISI DEL RISCHIO

relativa agli argomenti trattati nel

D.P.R. 547/55

TITOLO V

CAPO III

Ascensori e Montacarichi

**ATTREZZATURE AZIONATE MEDIANTE PIGNONE E CREMAGLIERA
INSTALLATE TEMPORANEAMENTE NEI CANTIERI DI COSTRUZIONE
PER IL TRASPORTO VERTICALE GUIDATO DI PERSONE E MATERIALI**

DPR 547/55 articolo n.	DPR 547/55 testo dell'articolo	Rischi che le soluzioni tecniche previste nel DPR 547/55 intendono ridurre	Possibili ambiti di intervento per la riduzione dei rischi
195 Campo di applicazione	Le disposizioni del presente Capo si applicano agli ascensori e montacarichi comunque azionati non soggetti a disposizioni speciali.	non significativo ai fini delle considerazioni sul rischio	-----
196 Difesa del vano	Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme degli ascensori e dei montacarichi devono essere segregati mediante solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno di 70 centimetri. Dette difese devono avere un'altezza minima di m.1,70 a partire dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini ed essere costituite da pareti cieche o da traforati metallici, le cui maglie non abbiano ampiezza superiore ad un centimetro, quando le parti mobili distino meno di 4 centimetri, e non superiore a 3 centimetri quando le parti mobili distino 4 o più centimetri.	Pericolo di caduta nel "percorso dell'ascensore" per persone all'esterno Pericolo di schiacciamento (trattato in modo specifico all'art. 201) cesoiamento, urto e impigliamento dovuto alla presenza di parti mobili dell'ascensore e parti fisse	Tipologia e distanze delle protezioni tra il "percorso dell'ascensore" e le parti mobili della macchina in funzione della presenza di persone ai piani di sbarco e di transito (compresa la protezione di base)

DPR 547/55 articolo n.	DPR 547/55 testo dell'articolo	Rischi che le soluzioni tecniche previste nel DPR 547/55 intendono ridurre	Possibili ambiti di intervento per la riduzione dei rischi
	Se il contrappeso non è sistemato nello stesso vano nel quale si muove la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere protetto in conformità alle disposizioni dei commi precedenti.	Non applicabile	

DPR 547/55 articolo n.	DPR 547/55 testo dell'articolo	Rischi che le soluzioni tecniche previste nel DPR 547/55 intendono ridurre	Possibili ambiti di intervento per la riduzione dei rischi
<p>197 Accessi al vano</p>	<p>Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono essere provvisti di porte apribili verso l'esterno o a scorrimento lungo le pareti, di altezza minima di m. 1,80 quando la cabina è accessibile alle persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura del vano quando questa è inferiore a m. 1,80. Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie o traforati metallici con maglie di larghezza non superiore ad un centimetro se la cabina è sprovvista di porta, non superiore a 3 centimetri se la cabina è munita di una propria porta e la distanza della soglia della cabina dalla porta al vano non è inferiore a 5 centimetri. Sono ammesse porte del tipo flessibile, purché tra le aste costituenti le porte stesse non si abbiano luci di larghezza superiore a 12 millimetri.</p>	<p>Pericolo di caduta nel "percorso dell'ascensore" per persone all'esterno</p> <p>Pericolo di schiacciamento (trattato in modo specifico all'art. 201) cesoiamento, urto e impigliamento dovuto alla presenza di parti mobili dell'ascensore e parti fisse</p>	<p>Tipologia e distanza delle porte di piano dalle parti mobili della macchina in funzione della presenza di persone ai piani di sbarco (compresa la porta dell'accesso di base)</p>

DPR 547/55 articolo n.	DPR 547/55 testo dell'articolo	Rischi che le soluzioni tecniche previste nel DPR 547/55 intendono ridurre	Possibili ambiti di intervento per la riduzione dei rischi
198 Porte di accesso al vano	Le porte di accesso al vano di cui all'articolo precedente devono essere munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando la cabina non si trova al piano corrispondente, e che non consenta il movimento della cabina se tutte le porte non sono chiuse	Pericolo di caduta nel "percorso dell'ascensore" per persone all'esterno Pericolo di schiacciamento (trattato in modo specifico all'art. 201) cesoiamento, urto e impigliamento dovuto alla presenza di parti mobili dell'ascensore e parti fisse	Dispositivi di chiusura e blocco delle porte di accesso ai piani di sbarco. (compresa la porta dell'accesso di base)

DPR 547/55 articolo n.	DPR 547/55 testo dell'articolo	Rischi che le soluzioni tecniche previste nel DPR 547/55 intendono ridurre	Possibili ambiti di intervento per la riduzione dei rischi
199 Installazioni particolari	Le protezioni ed i dispositivi di cui agli artt. 196, 197 e 198, non sono richiesti quando la corsa della cabina o della piattaforma non supera i m. 2 e l'insieme dell'impianto non presenta pericoli di schiacciamento, di cesoiamento o di caduta nel vano.	non significativo ai fini delle considerazioni sul rischio della presente tabella	-----

DPR 547/55 articolo n.	DPR 547/55 testo dell'articolo	Rischi che le soluzioni tecniche previste nel DPR 547/55 intendono ridurre	Possibili ambiti di intervento per la riduzione dei rischi
<p>200 Pareti e porte della cabina</p>	<p>Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose accompagnate da persone devono avere pareti di altezza non minore di m.1,80 e porte apribili verso l'interno od a scorrimento lungo le pareti di altezza non minore a m. 1,80.</p> <p>Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avere aperture di larghezza non superiore a 10 millimetri.</p> <p>Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non devono presentare fra le aste costituenti le porte stesse luci di larghezza superiore a 12 millimetri.</p> <p>Le porte o le chiusure di cui ai comma precedenti possono essere omesse quando il vano entro il quale si muove la cabina o la piattaforma è limitato per tutta la corsa da difese continue, costituite da pareti cieche o da reti o da traforati metallici le cui maglie non abbiano una apertura superiore a un centimetro, purché queste difese non presentino sporgenze pericolose e non siano distanti più di 4 centimetri dalla soglia della cabina o della piattaforma. In tal caso deve essere assicurata la stabilità del carico</p>	<p>Pericolo di caduta nel "percorso dell'ascensore" per le persone trasportate nel supporto del carico</p> <p>Pericolo di schiacciamento cesoiamento, urto e impigliamento dovuto al movimento del supporto del carico rispetto alle parti fisse</p>	<p>Tipologia e distanze delle protezioni del supporto del carico dalle parti fisse</p> <p>Tipologia e distanze delle porte e <u>dispositivi di accesso</u> del supporto del carico dalle parti fisse</p>

DPR 547/55 articolo n.	DPR 547/55 testo dell'articolo	Rischi che le soluzioni tecniche previste nel DPR 547/55 intendono ridurre	Possibili ambiti di intervento per la riduzione dei rischi
201 Spazi liberi al fondo ed alla sommità del vano	Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m ² 0,25 di sezione deve esistere uno spazio libero di almeno 50 centimetri di altezza tra il fondo del vano stesso e la parte più sporgente sottostante alla cabina. Arresti fissi devono essere predisposti al fine di garantire che, in ogni caso, la cabina non scenda al di sotto di tale limite. Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm.50, deve essere garantito, con mezzi analoghi, al disopra del tetto della cabina nel suo più alto livello di corsa.	Pericolo di schiacciamento degli addetti alla manutenzione fra supporto del carico e parti fisse delle estremità del "percorso dell'ascensore"	Tipologia e requisiti dei dispositivi di protezione contro lo schiacciamento alle estremità del percorso dell'ascensore
202 Posizione dei comandi	I montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i comandi di manovra posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da non poter essere azionati da persona che si trovi in cabina.	non applicabile	-----
203 Apparecchi paracadute	Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto cose accompagnate da persone ed i montacarichi per trasporto di sole cose con cabina accessibile per le operazioni di carico e scarico, nonché i montacarichi con cabina non accessibile per le operazioni di carico e scarico purché di portata non inferiore ai 100 chilogrammi, quando la cabina sia sospesa a funi od a catene e quando la corsa della stessa sia superiore a m. 4, devono essere provvisti di un apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della cabina in caso di rottura delle funi o delle catene di sospensione	Pericolo di caduta, schiacciamento, urto (o altro) per le persone trasportate dovuto alla caduta libera verticale del supporto del carico (il testo si riferisce ai soli ascensori a fune o a catena)	Presenza di dispositivi di protezione contro la caduta libera del supporto del carico

DPR 547/55 articolo n.	DPR 547/55 testo dell'articolo	Rischi che le soluzioni tecniche previste nel DPR 547/55 intendono ridurre	Possibili ambiti di intervento per la riduzione dei rischi
204 Arresti automatici di fine corsa	Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi quelli azionati a mano, devono essere provvisti di un dispositivo per l'arresto automatico dell'apparato motore o del movimento agli estremi inferiore e superiore della corsa	Pericolo di caduta, schiacciamento, urto (o altro) per le persone trasportate dovuto all'urto del supporto del carico contro gli arresti fissi alle estremità del "percorso dell'ascensore" (riferimento art. 201) o alla fuoriuscita del supporto del carico dalla colonna/guida verticale	Presenza di dispositivi per l'arresto automatico del motore o del movimento del supporto del carico agli estremi inferiore e superiore del "percorso dell'ascensore"
205 Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a motore	Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche il movimento di discesa deve avvenire a motore inserito.	Pericolo di caduta o urto per le persone trasportate dovuto a movimenti incontrollati del supporto del carico durante la discesa a motore disinserito	Presenza di dispositivi per impedire la discesa a motore disinserito del supporto del carico
206 Carico e scarico dei montacarichi a gravità	Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravità accessibili ai piani devono essere munite di dispositivi che ne assicurino il bloccaggio durante le operazioni di carico.	Non applicabile	-----
207 Regolazione della velocità nei montacarichi	I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità devono essere provvisti di un dispositivo di frenatura o di regolazione che impedisca che la cabina o piattaforma possa assumere velocità pericolosa.	Non applicabile	-----